

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Indice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Oggetto del canone.

Art. 3 – Soggetti attivi e passivi.

Art. 4 – Classificazioni di spazi ed aree pubbliche. Graduazione e determinazione della classificazione ai fini dell'applicazione del canone.

Art. 5 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

Art. 6 – Occupazioni permanenti.

Art. 7 – Passi carrabili.

Art. 8 – Occupazioni temporanee.

Art. 9 – Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

Art. 10 – Criteri di determinazione e versamento del canone per occupazioni temporanee effettuate da operatori del commercio su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto su area pubblica.

Art. 11 – Distributori di carburante e tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

Art. 12 – Esenzioni ed agevolazioni.

Art. 13 – Denuncia e versamento del canone.

Art. 14 – Decorrenza del canone.

Art. 15 – Accertamenti e riscossione coattiva del canone.

Art. 16 – Rimborsi.

Art. 17 – Sanzioni.

Art. 18 - Occupazioni abusive – Indennizzo e sanzioni.

Art. 19 – Funzionario responsabile del procedimento.

Art. 19bis – Particolare tariffa per la concessione a terzi della Piazza del Comune.

Art. 20 – Norme transitorie e finali.

Art. 21 – Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2

Oggetto del canone

1 - Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

2 - Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; sono escluse dall'applicazione del canone: balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile e tutte le occupazioni di suolo e soprassuolo pubblico inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta formalmente costituita servitù, o apposita convenzione, di pubblico passaggio e dalla quale risulti che l'occupazione delle aree stesse sia soggetta al pagamento del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

4 - Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5 - In caso di decadenza della concessione il concessionario non è esonerato dal pagamento del canone per il periodo della non effettuata occupazione.

ART. 3

Soggetti attivi e passivi

1 - Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2 - Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dall'evento, all'ufficio che ha rilasciato l'atto, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione medesima, pena la sospensione dell'atto stesso.

Art. 4

Classificazione di spazi ed aree pubbliche. Graduazione e determinazione della classificazione ai fini dell'applicazione del canone

1 - Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione secondo la classificazione di cui agli allegati 1) e 2) del presente regolamento.

2 - Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, il canone è dovuto per la relativa occupazione della parte di sottosuolo.

4 - Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5 - La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 63, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, nonché della durata dell'occupazione.

6 - La tariffa del canone è graduata secondo le seguenti tipologie di occupazione individuate in funzione delle attività in esse esercitate.

- Tipologie occupazioni permanenti

- a) Occupazioni di suolo pubblico generiche (es. tavolini bar, fioriere, reggibiciclette ecc.);
- b) Occupazioni di suolo pubblico con chioschi edicole vendita giornali;
- c) Occupazioni suolo pubblico con chioschi;
- d) Occupazioni di sopra suolo pubblico (es. pensiline, insegne, vetrinette, corpo fabbricato sporgente, ecc.)
- e) Occupazioni di sottosuolo – intercapedini, bocche di lupo e simili;
- f) Occupazioni di sopra suolo e sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere realizzate da aziende diverse da quelle di erogazione di pubblici servizi;
- g) Occupazioni di suolo e sottosuolo per impianto ed esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei;
- h) Occupazione di sopra suolo pubblico con tende fisse e retraibili;

- i) Occupazione di suolo pubblico con passi carrabili a raso;
- j) Occupazione di suolo pubblico con passi carrabili con opere visibili;
- k) Occupazione di suolo pubblico con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione di carburante;
- l) Occupazioni di suolo pubblico con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, prodotti agricoli di produzione propria;
- m) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi;

- Tipologie occupazioni temporanee

- a) Occupazioni di suolo pubblico generiche ;
- b) Occupazioni di suolo pubblico effettuate da pubblici esercizi;
- c) Occupazioni di suolo pubblico per esercizio attività edilizia;
- d) Occupazioni di suolo pubblico per esercizio attività edilizia chiusura via - maggiorazione;
- e) Occupazioni aeree di suolo pubblico;
- f) Occupazioni di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, banchi alimentari, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi;
- g) Occupazioni aeree di suolo pubblico con tende (venditori ambulanti);
- h) Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali o sportive da parte di soggetti diversi da Onlus ed Enti non commerciali;
- i) Occupazioni di suolo pubblico per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- j) Occupazioni di suolo pubblico per fiera merceologica San Pietro;
- k) Occupazioni di suolo pubblico per ambulanti alimentari all'interno del Luna Park San Pietro;
- l) Occupazioni di suolo pubblico con Mercato bisettimanale cittadino;
- m) Occupazioni di suolo pubblico con Mercato produttori agricoli;
- n) Occupazioni di suolo pubblico con Mercati rionali;
- o) Occupazioni di suolo pubblico da Ambulanti con posteggi isolati;
- p) Occupazioni di suolo pubblico con mostre mercato e/o eventi promozionali/commerciali;
- q) Occupazioni di suolo pubblico con Mostra/Mercato dell'antiquariato/usato;
- r) Occupazioni suolo pubblico con autocarri ed autotreni presso il Mercato del Fieno;
- s) Occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia di durata non superiore a giorni 6, limitate ad una frazione di giorno;
- t) Occupazioni suolo pubblico per concessione in uso a terzi di Piazza del Comune

ART. 5
Occupazioni permanenti e temporanee.
Criteri di distinzione.

1 - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 6
Occupazioni permanenti

1 - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.

2 - Nel caso in cui l'occupazione interessi strade in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

3 - Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

4 - Per le occupazioni effettuate con chioschi adibiti ad edicola per la rivendita di giornali, riviste ecc. non è prevista distinzione tariffaria per categorie di vie.

Art. 7
Passi Carrabili

1 - I passi carrabili "a raso" sono soggetti al pagamento del canone stabilito in "quota fissa".

2 - Per i passi carrabili con opera visibile, oltre alla "quota fissa" di cui al precedente comma, il canone dovuto è calcolato sulla base della superficie determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata nella parte modificata del marciapiede o del terreno o del piano stradale fronte l'edificio al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3 - I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

4 - Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. Tale Beneficio decade in caso di voltura.

ART. 8 Occupazioni temporanee

1 - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.

2 - L'unità di misura per la determinazione del canone dovuto per occupazioni temporanee è la tariffa giornaliera per metro quadrato.

E' fatta salva l'applicazione di specifica tariffa oraria per occupazioni effettuate per attività edilizia di durata non superiore a giorni 6 (sei), esclusivamente nei casi in cui l'occupazione stessa sia limitata ad una frazione di giorno.

La tariffa oraria è applicabile solo alla prima proroga se rilasciata per un periodo massimo non superiore a quello precedentemente concesso.

In ogni caso il versamento relativo all'importo del canone per occupazione temporanea non può essere inferiore a euro 5,00=.

3 - Il canone per le occupazioni con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, va determinato solo per la parte sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4 - La tariffa prevista per le occupazioni delle attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è estesa alle attività commerciali di vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che operano al seguito di parchi divertimento, con le medesime modalità.

5 - Per ogni metro lineare, fino ad un massimo di mt 200, delle strade che saranno precluse alla circolazione veicolare o per le quali sarà istituito un senso unico in conseguenza della concessa autorizzazione ad occupare suolo pubblico con ponti di fabbrica, cantieri e per le altre opere di natura temporanea, viene applicata la tariffa di riferimento considerata a metro lineare.

6 - Il canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 comma 7) e dall'art. 10 comma 2) del presente Regolamento.

7 - Il pagamento non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatti imputabili al contribuente, l'occupazione non verrà effettuata od avrà durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.

ART. 9

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1 - Per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto:

a) realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla Legge del 23 dicembre 1999 n. 448 - Art. 18 - comma 1;

b) in tutti gli altri casi, il canone viene determinato forfetariamente in relazione alla superficie occupata rapportata a chilometro lineare di strade, pubbliche o gravate da servitù.

2 - Non sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 10

Criteri di determinazione e versamento del canone per occupazioni temporanee effettuate da operatori del commercio su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto su area pubblica

1 - Per la determinazione del canone dovuto da operatori del commercio su area pubblica e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto su area pubblica, le modalità sono le seguenti:

- tariffa giornaliera;
- tariffa fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- tariffa fascia oraria dalle ore 13,00 in poi.

2 - Per le occupazioni effettuate in occasione dei mercati, il versamento del canone è effettuato in due rate semestrali anticipate con scadenza 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno.

3 - Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione della validità dell'atto di concessione o di autorizzazione e la relativa rimozione delle strutture, anche in caso di subingresso/variazione nella titolarità dell'atto, sino all'avvenuto pagamento. Ne consegue che l'operatore non può occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata.

ART. 11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

2 - Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti, secondo la classificazione di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

3 - Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri (*). Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri (*) o frazione di mille litri (*). E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri (*) o frazioni di mille litri (*) degli altri serbatoi.

5 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti, secondo la classificazione di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

(*) oppure equivalente dimensione espressa in diversa unità di misura

ART. 12

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal canone:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato e sue articolazioni, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato (es. manifestazioni, eventi, processioni ecc.), da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi sul patrimonio comunale;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché la segnaletica che interessa la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nel rispetto della segnaletica vigente, con l'esclusione di quelli stabilizzati al suolo che usano bracci operativi o simili. (riferimento art. 53 comma 2 Regolamento viario e della qualità urbana).

f) le occupazioni temporanee con palchi, tavoli o altri materiali e/o strutture inerenti manifestazioni aventi fini patriottici, sindacali, di beneficenza, religiosi, di solidarietà sociale od effettuate da associazioni varie che non perseguono scopo di lucro, per non oltre 48 ore consecutive;

g) i suonatori ambulanti, madonnari e simili, per non oltre 24 ore consecutive;

h) le occupazioni con musiche per pubblico trattenimento, salvo quelle organizzate dai privati a scopo di lucro, per non oltre 24 ore consecutive;

i) le occupazioni effettuate dal 15 novembre sino alla prima domenica successiva alla ricorrenza dell'Epifania, con oggetti, strutture, attrezzature, eccetera, funzionali e legate intrinsecamente agli addobbi natalizi e che non perseguono fini di lucro;

j) materiali ed apparecchiature per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive che ritraggono esclusivamente immagini della città;

k) le occupazioni, consentite anche senza autorizzazione, di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, fuorché negli orari che possono essere stabiliti dall'Autorità Comunale.

l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

m) le occupazioni all'interno di aree cimiteriali;

n) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, muniti di regolare contrassegno come previsto dall'art. 381 del Reg. 495/1992, di validità quinquennale, con l'obbligo per gli stessi di comunicare all'amministrazione eventuali variazioni. Sono esclusi gli accessi carrabili intestati a unità condominiali;

o) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

p) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 25 metri quadrati. Durante il periodo della campagna elettorale le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da partiti o movimenti politici, purché l'area occupata non ecceda i 300 metri quadrati;

q) le occupazioni, temporanee e permanenti, di spazi ed aree pubbliche esercitate dalle "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. - di cui alla Sezione II del D.Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 ed Enti non commerciali.

r) le occupazioni finalizzate all'esecuzione degli interventi di recupero delle facciate e parti esterne degli edifici nell'ambito di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale inserite in apposite graduatorie e ammissibili di contributi comunali, fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione;

Agevolazioni:

s) I pubblici esercizi titolari di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, in cui viene prevista una limitazione all'occupazione per un periodo massimo giornaliero di 8 ore, derivante da provvedimenti inerenti la disciplina della circolazione stradale, usufruiscono di una riduzione del canone del 50%, per il periodo in cui sussiste la limitazione.

I provvedimenti relativi alla circolazione stradale di cui sopra non devono essere riferiti alle aree mercatali, ai cantieri e a manifestazioni ed eventi.

t) Ai titolari di esercizi commerciali e attività in genere che sostituiscono in tutto o in parte gli elementi di arredo esterni (tavolini, sedie, fioriere, reggibiciclette, etc.) entro il periodo previsto, conformandoli agli standards estetici definiti dal relativo Regolamento comunale in materia, è concessa una riduzione del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, a partire dal primo anno successivo all'intervento e per una o più annualità consecutive, fino alla concorrenza del:

- 50% della spesa totale sostenuta, IVA esclusa, documentata dall'esercente, solo se effettuata entro 2 anni dall'adozione del Regolamento viario e della qualità urbana e fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione;

- 30% della spesa totale sostenuta, IVA esclusa, documentata dall'esercente, solo se effettuata tra il 3' e 4' anno dall'adozione del Regolamento viario e della qualità urbana, fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione;

- 10% della spesa totale sostenuta, IVA esclusa, documentata dall'esercente, solo se effettuata entro il 5' anno consecutivo dall'adozione del Regolamento viario e della qualità urbana, fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione.

Ai titolari di esercizi commerciali ed attività in genere che installano a proprie spese, nei pressi della propria attività, previa autorizzazione, reggibiciclette destinati a servizio pubblico, conformi agli standards estetici definiti dall'Amministrazione Comunale, è concessa una riduzione pari all'ammontare della spesa sostenuta, IVA esclusa, del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, fino alla concorrenza massima dell'ammontare del canone medesimo, limitatamente al primo anno di occupazione, fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione. La spesa sostenuta deve essere opportunamente documentata dall'esercente.

u) Alle imprese titolari di esercizi che hanno ottenuto il riconoscimento regionale di "negozi storici" e degli esercizi tradizionali del Comune di Cremona, è concessa una riduzione pari al 20% del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che venga rispettato il relativo atto di concessione.

ART. 13

Denuncia e versamento del canone

1 - Al momento del rilascio della concessione i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti al versamento dell'intero canone.

La denuncia di occupazione si intende assolta con il versamento del canone dovuto.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve darne comunicazione ai competenti uffici comunali entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro.

Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltre ai competenti uffici comunali, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia effettuato comunicazione di subentro ai competenti uffici comunali.

2 - In mancanza di variazioni nelle occupazioni permanenti, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di giugno di ogni anno.

3 - Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 lettera b), il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di giugno di ciascun anno.

4 - Il pagamento del canone può essere effettuato nelle forme praticate dal Comune o dal concessionario della riscossione.

5 - Per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente nel corso dell'anno, anche in spazi differenti, il funzionario responsabile del procedimento, può stabilire differimenti nei versamenti, previa richiesta.

6 - Per le occupazioni permanenti con canone d'importo complessivo superiore ad € 260,00, il pagamento viene dilazionato in 4 (quattro) rate scadenti il 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 30 novembre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Resta salva la facoltà del contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione alla scadenza naturale del 30 giugno.

7 - Per le occupazioni temporanee, e per quelle permanenti limitatamente all'anno in cui viene rilasciata la concessione, con canone di importo complessivo superiore a € 260,00

su richiesta scritta del titolare della concessione il Funzionario responsabile del procedimento stabilirà, di volta in volta, in ragione dell'effettiva durata temporale delle occupazioni, la scadenza delle singole rate, fermo restando il numero massimo di quattro. La scadenza della prima rata coincide con il rilascio dell'atto di concessione.

8 - Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione e la relativa rimozione degli arredi, sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

ART. 14 **Decorrenza del canone**

Il canone decorre:

- a) per le occupazioni temporanee dal giorno in cui l'area è stata posta a disposizione dell'utente e sino alla data di scadenza indicata nell'atto di concessione o sino a quella di cessazione dell'occupazione;
- b) per le occupazioni permanenti dal 1° gennaio dell'anno di emanazione della concessione, qualunque sia la data di inizio dell'occupazione.

ART. 15 **Accertamenti e riscossione coattiva del canone**

1 - Il Comune provvede all'accertamento nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento del canone. L'omesso o parziale versamento relativo al primo anno di occupazione equivale a omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

2 - Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

3 - Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

ART. 16 **Rimborsi**

1 - I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

2 - La sospensione o la revoca per ragioni di viabilità o di interesse pubblico dà diritto al rimborso proporzionale del canone quando si protragga oltre quindici giorni consecutivi se si tratta di concessioni annuali, ed oltre cinque giorni consecutivi se si tratta di concessioni temporanee. (vedi art. 66 comma 2 Regolamento Viario e della qualità urbana)

ART. 17 Sanzioni

1 - Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nelle misure sotto elencate;

2 - La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

3 - Per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che abbia comportato l'omesso versamento si applica una sanzione del 200% del canone dovuto, con un minimo di €. 51,00;

4 - Per la dichiarazione infedele si applica una sanzione del 75% del maggior canone dovuto;

5 - Per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che non abbia comportato l'omesso versamento si applica una sanzione di €. 51,00;

6 - Per il tardivo pagamento del canone si applica la sanzione nel modo seguente:

- a) se il versamento è stato effettuato entro i trenta giorni dopo la scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 10% del canone dovuto;
- b) se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 20% del canone dovuto.

7 - Per l'omesso versamento la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato.

8 - Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede alla adesione delle contestazioni tramite il pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

ART. 18 Occupazioni abusive – Indennizzo e sanzioni

1 - Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi prive della necessaria concessione sono considerate abusive.

2 - Alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive viene applicata una indennità pari al relativo canone maggiorato del 50% applicando la tariffa di riferimento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 63, comma g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, redatto dall'ufficio competente, fatta salva la prova contraria.

Per le occupazioni di carattere permanente, qualora dal verbale redatto dal personale autorizzato al controllo non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

3 - Le occupazioni abusive, come definite dal comma 1 del presente articolo, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dalla L. 448 del 23 dicembre 1998, fino al 200% dell'indennità di cui al precedente comma, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4 - La sanzione è ridotta ad un terzo se interviene adesione all'accertamento tramite il pagamento dell'indennità entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione.

5 - Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa ed eventualmente autorizzata con nuova concessione.

6 - Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.

7 - Oltre ai soggetti a ciò individuati a norma di legge o di regolamento anche al personale del Settore Gestione Entrata è conferita la potestà di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, nonché la possibilità di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/81, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per il successivo procedimento di intimazione dell'indennizzo.

ART. 19

Funzionario responsabile del procedimento

La giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 19bis

Particolare tariffa per la concessione a terzi di Piazza del Comune

In ottemperanza al vigente regolamento per l'uso della Piazza del Comune, viene prevista l'applicazione di apposita tariffa, per la concessione di Piazza del Comune a terzi.

La disposizione di cui al precedente comma è prevista in deroga al sistema tariffario su cui si basa il presente regolamento, posto che la tariffa per la concessione di Piazza del Comune viene applicata per la concessione di una particolare zona della città a prescindere dalla tipologia di occupazione (manifestazioni pubbliche, istituzionali, religiose, eventi culturali di richiamo a carattere regionale o nazionale, ecc.) effettuata sulla piazza stessa, dal soggetto richiedente la concessione.

L'eventuale applicazione della tariffa per l'utilizzo di Piazza del Comune è riservata alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.
La tariffa è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 20

Norme Transitorie e finali

1 - In occasione di particolari eventi che danno luogo a consistenti arrivi di visitatori, turisti, fruitori della città, per i soggetti che occupano spazi ed aree pubbliche la Giunta Comunale si riserva la facoltà di assegnare eventuali aree e spazi in uso gratuito agli organizzatori degli eventi di cui sopra.

2 - Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

3 - Per l'anno 2013, il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili, in attesa di stipulare, entro il termine del 31/12/2013, apposite convenzioni con i relativi proprietari per la disciplina dei rapporti esistenti.

In assenza della stipula delle convenzioni di cui sopra entro il termine fissato, cesserà ogni attività di servizio pubblico svolta sulle aree medesime.

4 - Per le occupazioni temporanee effettuate dal 1 gennaio 2013 che terminano entro la data di approvazione delle tariffe Cosap 2013, il canone dovuto è determinato in base al regolamento ed alle tariffe vigenti nell'anno 2012.

5 - Per l'anno 2013, la scadenza del versamento delle due rate semestrali del canone dovuto per occupazioni con mercati, previste per il 31 gennaio e 31 luglio, dal comma 2 dell'art. 10, sono differite rispettivamente al sessantesimo giorno ed al centocinquantesimo giorno dalla data di approvazione delle tariffe Cosap 2013.

6 - Il presente regolamento ha decorrenza 1 gennaio 2013.

ART. 21

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1 - Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2 - I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

3 - Dal primo gennaio 1999 sono abrogate la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, modifica e integrazione del regolamento per l'applicazione TOSAP.